

COMUNE DI VILLA RENDENA

Provincia di Trento

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL COMUNE DI VILLA RENDENA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 13 dd. 31.03.2008

IL SINDACO
F.TO Bernardi dott. Emanuele

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO Rossini dott.ssa Sara

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ART. 1

FINALITÀ E DEFINIZIONI E PRINCIPI

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio del Comune di Villa Rendena, gestito ed impiegato dal Comando di polizia municipale sovra comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche e in particolare del diritto alla riservatezza e del diritto alla protezione dei dati personali. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
2. Il presente regolamento riguarda l'esercizio di impianti di videosorveglianza regolandone l'uso nei limiti imposti dal decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», nel prosieguo denominato semplicemente "Codice".
3. Per le definizioni dei termini usati nel presente regolamento si invia all'art. 4 del Codice.
4. Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi illustrati dal Garante per la protezione dei dati personali nel provvedimento generale sulla videosorveglianza del 29 aprile 2004:
 - a) Principio di liceità: Il trattamento dei dati attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo se è fondato su uno dei presupposti di liceità che il Codice prevede espressamente per gli organi pubblici nello svolgimento di funzioni istituzionali come disposto dagli articoli da 18 a 22;
 - b) Principio di necessità: poiché l'installazione di un sistema di videosorveglianza comporta in sostanza l'introduzione di un vincolo per il cittadino, ovvero di una limitazione e comunque di un condizionamento, va applicato il principio di necessità e, quindi, va escluso ogni uso superfluo ed evitati eccessi e ridondanze;
 - c) Principio di proporzionalità: nel commisurare la necessità di un sistema al grado di rischio presente in concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza;
 - d) Principio di finalità: gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).Ciò comporta che il titolare possa perseguire solo finalità di sua pertinenza. In ogni caso, possono essere perseguite solo finalità determinate e rese trasparenti, ossia direttamente conoscibili attraverso adeguate comunicazioni e/o cartelli di avvertimento al pubblico (fatta salva l'eventuale attività di acquisizione di dati disposta da organi giudiziari o di polizia giudiziaria), e non finalità generiche o indeterminate, tanto più quando esse siano incompatibili con gli scopi che vanno esplicitamente dichiarati e legittimamente perseguiti (art. 11, comma 1, lett. b), del Codice).

ART. 2

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento riguarda il trattamento di dati personali realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivabile sul territorio del Comune di Villa Rendena e collegato alla sala di controllo sita nel municipio del Comune di Villa Rendena.
2. Possono essere installati altri controlli in videosorveglianza agli accessi di edifici pubblici oltre ad impianti a protezione di parcheggi vie piazze e altre aree a frequentazione pubblica nei casi in cui ricorrano le circostanze illustrate nei principi di cui al precedente articolo 1;
3. Il Sindaco può far attivare un servizio audio e video delle sedute pubbliche del consiglio comunale, che possono essere trasmesse in tempo reale via web e possono essere registrate e conservate a documentazione dell'attività consiliare. In tal caso dovrà essere esposto un avviso di cui all'art. 7, informando che i dati verranno archiviati e conservati in modo permanente.

ART. 3

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITÀ ISTITUZIONALI DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito della attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Villa Rendena, in particolare dal decreto del presidente della Regione 1 febbraio 2005 n. 3/leg dal decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge del 7 marzo 1986n. 65 sull'ordinamento della polizia municipale, nonché dallo statuto comunali e dai regolamenti comunali vigenti, sono:
 - a) attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - b) ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di furti o di atti vandalici nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia municipale e delle forze dell'ordine in supporto, a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) monitoraggio del traffico veicolare;
 - d) rilevare situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica, consentendo l'intervento degli operatori.
3. La videosorveglianza di cui al presente regolamento non è orientata alla raccolta e al trattamento di "dati sensibili".
4. Il sistema di video sorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

CAPO II - TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

ART. 4.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO

1. Il Comune di Villa Rendena, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente regolamento, si obbliga a conformare il trattamento dei dati ai principi del "Codice" richiamato nel decalogo del Garante emesso in data 29 novembre 2000 per il corretto utilizzo dei sistemi di video sorveglianza.

ART. 5

RESPONSABILE DELLA GESTIONE E DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il comandante del corpo intercomunale di polizia municipale o suo sostituto temporaneo è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni, da parte del designato.
2. La responsabilità della gestione dell'impianto, il suo costante adeguamento alle norme di sicurezza previste dal "Codice" e il suo costante controllo sull'uso delle immagini inquadrare e raccolte spetta al responsabile del trattamento dati della videosorveglianza.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle proprie istruzioni.
4. Il responsabile custodisce le chiavi all' archiviazione delle immagini, nonché le parole chiave (password) per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.
5. Il responsabile nomina gli incaricati del materiale trattamento, in numero sufficiente a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza e del trattamento dei dati, nell'ambito degli operatori di polizia municipale in servizio di ruolo. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi sono istruiti al corretto uso dei sistemi sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 6

MODALITÀ DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo esigenze di polizia o di giustizia;

- d) conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati;
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza, installate in corrispondenza dei siti individuati nel rispetto dei principi e delle norme del presente regolamento.
 3. Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. Le telecamere saranno installate in modo tale da limitare l'angolo visuale delle riprese evitando, quando non indispensabili come nell'ipotesi di accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziarie o di polizia, immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti per non consentire la ripresa dei tratti somatici delle persone e di qualunque altro dettaglio idoneo alla loro identificazione.
 4. È comunque assolutamente vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza durante l'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento. È altresì vietato riprendere luoghi privati e comunque utilizzare le immagini che anche accidentalmente dovessero essere assunte per finalità di controllo, anche indiretto, sull'attività professionale dei dipendenti, secondo il disposto dell'art. 4 della legge del 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) e ferma restando la procedura prevista dal medesimo articolo.
 5. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti e registrati. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento in aggiunta alla visione in tempo reale da parte degli addetti. La conservazione delle immagini è limitata alla temporanea capacità delle memoria di massa dei videoregistratori e poi sono automaticamente distrutte dalla registrazione di nuove immagini. È ammessa la copiatura e il salvataggio su altri supporti delle immagini videoregistrate solo in relazione ad illeciti che si siano verificati, o ad indagini delle autorità giudiziarie o di polizia.
 6. L'accesso alle immagini è ammesso per il responsabile e gli incaricati del trattamento di cui all'art. 5 è vietato l'accesso ad altri soggetti salvo che si tratti di indagini giudiziarie o di polizia.
 7. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale, il responsabile o l'incaricato della sorveglianza provvede a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alla puntuale prescrizione delle modalità di ripresa di cui al comma 3, il responsabile o l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse. Alle informazioni raccolte possono accedere solo gli organi di Autorità Giudiziaria, ivi compresa la polizia municipale, esclusivamente dietro presentazione di copia di denuncia di reato. In tal caso, le sole immagini utili alla ricerca dei responsabili degli atti, saranno riversate su nuovo supporto al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini delle autorità giudiziarie o di polizia. I dati raccolti non potranno in alcun modo essere spediti alla residenza o domicilio delle persone sanzionate.

ART. 7

INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA

1. Il Comune di Villa Rendena, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Codice, nelle strade e nelle piazze e nei pressi degli accessi degli edifici in cui sono posizionate le telecamere, si obbliga ad affiggere l'informativa in conformità al modello semplificato individuato dal Garante ai sensi dell'art. 13 comma 3 del codice in allegato al citato provvedimento del 29 aprile 2004 e riportato in calce al presente regolamento.

ART. 8

DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili;
 - e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere :
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
5. I diritti di cui al comma 1, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
6. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
7. Le istanze degli interessati, di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre 5 (cinque) giorni.
8. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 12.

ART. 9

SICUREZZA DEI DATI

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art. 6, comma 5, presso il comando di polizia municipale, in apposite

apparecchiature e vi possono accedere solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'impianto di videosorveglianza è a circuito chiuso, non è interconnesso con altri sistemi, archivi o banche dati, potrà essere accessibile da una sola stazione periferica ubicata presso la Stazione Carabinieri di Tione di Trento, competente per territorio.
3. Eventuali accessi alle apparecchiature di persone diverse da quelle indicate al comma 1, devono essere autorizzati per iscritto dal responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata. Possono essere autorizzati all'accesso solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti. Il responsabile della gestione e del trattamento impartisce idonee istruzioni atti ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione e/o di pulizia dei locali. Il responsabile e gli incaricati di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato all'accesso.
4. Presso il comando di polizia municipale è tenuto il registro degli accessi su cui saranno annotate, a cura di uno degli incaricati, l'identità della persona, gli orari di accesso, e quant'altro necessario all'identificazione del soggetto, dello scopo dell'accesso, dei dati eventualmente assunti e la sottoscrizione dell'incaricato che ha effettuato la vigilanza. Il soggetto autorizzato dovrà compilare e sottoscrivere apposita scheda contenente i dati previsti dal registro.

ART. 10

DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DEL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

1. La materia è regolamentata dall'art. 15 del "Codice".

ART. 11

COMUNICAZIONE

1. I dati raccolti non possono essere utilizzati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quanto previsto dal precedente art. 3, comma 2, salvo le esigenze di polizia o giustizia, e non possono essere diffusi o comunicati a terzi.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 12

TUTELA

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del "Codice".
2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti della legge del 07 agosto 1990, n. 241 e legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

SOMMARIO :

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Finalità e definizioni.

Art. 2 Ambito di applicazione.

Art. 3 Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

CAPO II –TITOLARE E RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 Titolare del trattamento.

Art. 5 Responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 6 Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali.

Art. 7 Informazioni rese al momento della raccolta.

Art. 8 Diritti dell'interessato.

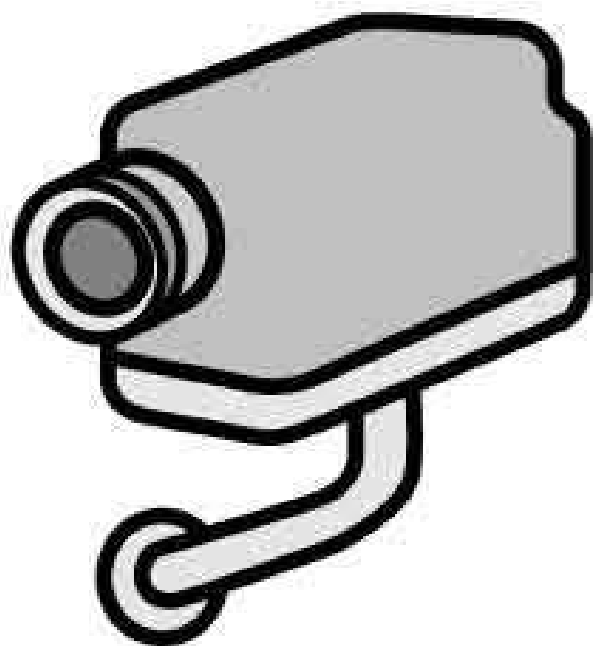
Art. 9 Sicurezza dei dati.

Art. 10 Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali.

Art. 11 Comunicazione.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 12 Tutela.



AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da per fini di

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)